

Concorso

**COMUNE** di  
**FOGGIA**

**97** Vari profili

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ** *online*  
con le **MATERIE COMUNI** ai vari profili

**NLD**  
CONCORSI

## Capitolo 1

# La *privacy* e la protezione dei dati personali

### SOMMARIO

---

1. La *privacy*: dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali. 2. Le fonti della disciplina della protezione dei dati personali. - 3. Gli organismi nazionali e internazionali di tutela della *privacy*: il Garante per la protezione dei dati personali. - 4. La nozione di dato personale. - 4.1. La classificazione dei dati personali. - 4.1.1. Dati sensibili, genetici e biometrici. - 4.1.2. Dati quasi sensibili. - 4.1.3. Dati anonimi e giudiziari. - 5. La disciplina sul trattamento dei dati personali. - 5.1. I principi in materia di trattamento dei dati personali. - 5.2. Il trattamento dei dati sensibili. - 5.2.1. I dati personali di tipo giudiziario. - 5.2.2. Il danno da trattamento dei dati sensibili e il principio di inutilizzabilità. - 5.3. Il trattamento dei dati per un interesse pubblico. - 6. I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali: il titolare dei dati. - 6.1. Il diritto all'oblio. - 6.2. Segue: il titolare del trattamento dei dati personali. - 6.3. Segue: il responsabile del trattamento dei dati personali. - 7. Il *Data Protection Officer*. - 7.1. L'obbligo di tenere il registro delle attività di trattamento.

---

## 1. La *privacy*: dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali

Il concetto di *privacy*, di origine anglosassone, è oggi impiegato per indicare il diritto della persona ad esercitare forme di controllo sull'utilizzo delle informazioni che la riguardano, allorché raccolte in banche dati.

E' una nozione ben diversa da quella di riservatezza in senso stretto.

E' utile allora, in apertura, porre in evidenza le diversità (di contenuto e di base giuridica) intercorrenti tra diritto alla riservatezza in senso classico e diritto alla protezione dei dati personali.

Il **diritto alla riservatezza** è stato tradizionalmente inteso quale diritto alla protezione dell'intimità della vita privata e familiare dalle ingerenze altrui. Ha quindi un contenuto negativo, essendo inteso come «*right to be let alone*».

La sua base giuridica è stata tradizionalmente rinvenuta nell'**art. 2 Cost.**. Per costante orientamento interpretativo, la citata previsione costituzionale, nel prevedere che "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*", fa infatti riferimento ad un catalogo aperto di diritti così consentendo di riconoscere tutela non solo ai diritti della personalità espressamente previsti e disciplinati dalla Costituzione, ma anche a quei "*nuovi*" diritti inviolabili che si sviluppano con il mutare del contesto storico di riferimento.

Il diritto alla riservatezza trova inoltre riferimento costituzionale nell'**art. 15 Cost.**, che tutela la riservatezza e segretezza delle comunicazioni tra privati nonché, sul piano sovranazionale, nell'**art. 8 CEDU**, che tutela il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata e familiare.

Nel suo significato originario, il diritto alla riservatezza implica la tutela di situazioni e vicende strettamente personali e familiari, ancorché verificatesi all'esterno del domicilio domestico, da ingerenze che, sia pur compiute con mezzi leciti e senza arrecare danno all'onore, al decoro o alla reputazione, non siano tuttavia giustificate da un **interesse pubblico preminente**. Il diritto alla riservatezza, pertanto, non si identifica con il diritto alla **reputazione**, sebbene entrambi i diritti tutelino singoli aspetti della rilevanza che ha la persona umana.

Senonché, l'evolversi delle nuove tecnologie informatiche e telematiche e il ruolo centrale assunto dall'informazione hanno reso via via crescente l'esigenza di dare protezione al diritto del

singolo di esercitare qualche forma di controllo sui propri dati personali, attesi i pericoli che possono derivare dalla circolazione degli stessi per i diritti e le libertà individuali.

**Il diritto alla protezione dei dati personali**, diritto non più a contenuto solo negativo, ma anche positivo, trova del resto espresso riconoscimento in plurime fonti. Tra quelle internazionali:

- il già citato art. 8 CEDU, che riconosce e tutela il diritto di ciascun individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano, inteso quale diritto ad un trattamento dei dati che sia effettuato secondo i principi di lealtà, finalità e proporzionalità;
- l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) che, nel riconoscere il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano, dispone che *"tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente"*.

## 2. Le fonti della disciplina della protezione dei dati personali

La rapidità dell'evoluzione tecnologica, con l'esponenziale aumento della raccolta di informazioni riguardanti la persona, ha imposto di por mano ad una nuova disciplina diretta a proteggere i dati di carattere personale e, al contempo, assicurarne entro taluni limiti la libera circolazione.

Il diritto alla protezione dei dati personali consiste quindi nella *pretesa a che i propri dati personali non siano trattati da terzi* se non previa manifestazione di consenso e/o con il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla disciplina normativa.

A livello di normazione primaria, il diritto in discorso ha trovato un espresso riconoscimento e una compiuta disciplina nel d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. **Codice della privacy**), con cui sono state recepite la **direttiva 95/46/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e la **direttiva 2002/58/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Successivamente, il Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Reg. 2016/679/Ue, "*General Data Protection Regulation*" o **GDPR**) ha sostituito la normativa sovranazionale previgente, in particolare abrogando la citata direttiva 95/46/CE, concepita in un periodo nel quale non esistevano ancora piattaforme digitali quali social media e solo una parte contenuta della popolazione europea utilizzava Internet. Il regolamento del 2016 interviene, in particolare, a riconoscere un livello uniforme e ben più elevato di protezione dei dati personali.

Il ricorso allo strumento normativo del regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, al contrario della direttiva, non ha richiesto alcun recepimento o trasposizione a livello nazionale, fatta eccezione per alcuni profili di coordinamento e adattamento della disciplina interna previgente, specie per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori. A ciò ha provveduto il **d.lgs. n. 101 del 2018**, che ha apportato alcune modifiche al predetto Codice. Il Regolamento nasce con i seguenti obiettivi: la definitiva armonizzazione della regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea. Difatti, con il Trattato di Lisbona, la protezione dei dati personali è assunta al rango di diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione, richiedendo una tutela uniforme in tutti gli Stati membri. Per effetto del regolamento, la protezione è estesa al trattamento, effettuato in ambito europeo, dei dati riferibili a persone fisiche, a prescindere dalla loro nazionalità e dal loro luogo di residenza; la promozione del Mercato Unico Digitale (*Digital Single Market*), che richiede un'accresciuta fiducia dei cittadini e degli operatori economici nella sicurezza e riservatezza delle informazioni raccolte con strumenti informatici e

digitali; l'elaborazione di una risposta alle sfide poste dalla diffusione delle nuove tecnologie informatiche e digitali.

Il nuovo Regolamento europeo segna il definitivo passaggio da una visione proprietaria dei dati personali, in forza della quale gli stessi non possono non essere trattati con il consenso del loro titolare, alla diversa concezione del controllo dei dati, che favorisce la libera circolazione di questi ultimi e quindi il loro sfruttamento economico. Si riconosce tuttavia, al contempo, al titolare dei dati la possibilità di avere conoscenza, in qualsiasi momento, della loro acquisizione e del loro trattamento, opponendosi eventualmente a quelle forme di utilizzo repute contrarie ai propri interessi.

Il principio cardine diviene così quello dall'autodeterminazione informativa, intesa come condizione necessaria tanto per il libero sviluppo della personalità del cittadino quanto per la piena affermazione di una società democratica.

### 3. Gli organismi nazionali e internazionali di tutela della *privacy*: il Garante per la protezione dei dati personali

Tanto chiarito in merito all'evoluzione normativa e passando quindi all'esame della disciplina vigente, l'art. 51 del GDPR impone agli Stati membri di istituire una o più Autorità pubbliche indipendenti preposte ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà personali connesse al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali all'interno del Mercato unico. Per ciò che riguarda l'Italia, l'art. 2 del Codice aveva già attribuito a un'Autorità amministrativa indipendente appositamente costituita, il **Garante per la protezione dei dati personali**, il compito di verificare la regolare applicazione, ad opera dei soggetti e degli operatori economici interessati, della normativa interna in tema di tutela del diritto alla riservatezza dei propri dati personali. A seguito dell'entrata in vigore del succitato regolamento, l'Autorità in discorso è stata espressamente investita della competenza ad assicurarne la coerente applicazione all'interno del territorio nazionale.

Con riferimento alla sua **composizione**, ai sensi dell'art. 153 del Codice il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

Gli specifici poteri del Garante sono enumerati dall'art. 154 del Codice e consistono, tra gli altri: nel controllare che  *i trattamenti dei dati personali vengano effettuati dai soggetti a ciò autorizzati* nel rispetto della relativa disciplina;  *nel decidere sui reclami* presentati dai soggetti interessati;  *nel promuovere l'adozione di regole deontologiche*,  *nel denunciare alle competenti Autorità giudiziarie i fatti di reato* e  *nell'assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione* alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

### 4. La nozione di dato personale

Il **dato personale**, oggetto di tutela della disciplina nazionale e sovranazionale che si sta esaminando, trova una sua definizione legale all'art. 4 del GDPR, che lo qualifica come una *qualsiasi informazione che riguardi una persona fisica precisamente identificata o comunque identificabile*. Secondo un primo orientamento dottrinario, si tratterebbe di un vero e proprio **bene immateriale**, alla stregua del *know how* in ambito commerciale ovvero delle idee e delle invenzioni protette dai diritti di proprietà intellettuale e industriale. In altri termini, il dato personale sarebbe un vero e proprio bene, come tale portatore di una utilità economica e suscettibile di costituire oggetto di diritti, senza tuttavia risultare riducibile a una porzione della realtà materiale esteriore, così come avviene per la generalità dei beni, alla stregua dell'art. 810 c.c..

Seguendo invece una diversa impostazione, il dato personale non verrebbe mai in considerazione nella sua **dimensione statica**, come oggetto di diritti e libertà personali. Esso rileverebbe piuttosto esclusivamente in una **accezione dinamica**, in conseguenza del suo "trattamento", incidente su diritti e libertà di portata più ampia, quale *in primis* il diritto alla

riservatezza e segretezza della propria vita privata e familiare (il c.d. *right to be let alone*, riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, CEDU).

#### ► 4.1. La classificazione dei dati personali

---

Esistono diverse categorie di dati, per ciascuna delle quali la disciplina interna e sovranazionale prevedono diversi livelli e forme di tutela e protezione.

##### ► 4.1.1. Dati sensibili, genetici e biometrici

---

In primo luogo, i c.d. **dati sensibili**, definiti, dall'articolo 4, comma 1, lett. d), come quei particolari dati personali "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*". A questi devono oggi equipararsi, per effetto dell'art. 9 del GDPR, i **dati genetici e biometrici**. I primi individuano i **caratteri genetici ereditari della persona**, ricavabili soprattutto dall'esame di tessuti biologici prelevati sulla persona stessa; i secondi, invece, consentono di individuare alcune caratteristiche fisiche e/o fisiologiche tipiche della singola persona, come l'immagine facciale o i dati dattiloscopici, consentendone così l'identificazione univoca. Ambedue le categorie di dati da ultimo passate in rassegna prescindono dallo stato di salute della persona. Il trattamento di questi dati costituisce oggetto di un generale **divieto**, previsto dal par. 1 del predetto art. 9. Il successivo **par. 2** prevede una serie di eccezioni a questo divieto, quali in particolare i casi in cui il trattamento dei dati in discorso sia consentito dal soggetto interessato ovvero sia necessario per adempiere a obblighi o per esercitare diritti riferibili al titolare del trattamento, in materia di lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale ovvero ancora si renda necessario per la tutela di un **interesse vitale** del soggetto interessato e questi si trovi impossibilitato a manifestare il proprio consenso. Si ammette altresì il trattamento dei dati in discorso per **motivi di interesse pubblico rilevante**, con previsione recepita dall'art. 2-*sexies* del Codice. Tale previsione richiede comunque che il trattamento sia consentito da disposizioni di diritto dell'Unione europea ovvero da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali, chiamati a specificare i tipi di dati, suscettibili di trattamento, i possibili usi e gli interessi pubblici da perseguire. Alcuni di questi interessi pubblici vengono individuati direttamente dall'art. 2-*sexies*, quali quelli inerenti all'accesso documentale e civico ai documenti amministrativi, alla tenuta dei registri dello stato civile o ai procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione, asilo e via dicendo. Un regime ancor più stringente viene previsto per i **dati genetici, biometrici o relativi alla salute**, ormai definiti come **dati super-sensibili**: essi costituiscono ora oggetto di uno specifico comma 1-*bis* dell'art. 2-*sexies* del Codice, il quale ne consente il trattamento soltanto ad opera di specifici soggetti pubblici e per gli interessi di cui essi sono istituzionalmente portatori, quali, in particolare, il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana per il farmaco e le istituzioni sanitarie regionali. L'art. 9 del GDPR lascia poi liberi gli Stati di introdurre o mantenere condizioni ulteriori o più stringenti rispetto a quelle previste in via generale;

##### ► 4.1.2. Dati quasi sensibili

---

Una diversa tipologia è quella dei c.d. "**dati quasi sensibili**" o "**semi sensibili**" o "**più che ordinari**". Questi, pur non rientrando tra i dati sensibili, necessitano comunque di una tutela rafforzata e più intensa rispetto ai dati ordinari. L'articolo 17 del Codice, adottando una terminologia pressoché identica a quella del legislatore euro-unitario, riconduce all'interno di questa categoria tutti i dati "*diversi da quelli sensibili e giudiziari*" il cui trattamento "*presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare*". Tali dati possono essere trattati solo dopo che il Garante abbia stabilito gli eventuali accorgimenti che il titolare dovrà adottare (c.d. *prior checking*). La previsione di tali accorgimenti è prevista come norma-cornice dal comma 2 dell'articolo 17. Allo stato tali accorgimenti non risultano ancora adottati, se non in casi specifici a seguito di provvedimenti *ad hoc*.

# Capitolo 1

## Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Foggia

### SOMMARIO

---

1. Profili generali e ambito di applicazione - 2. Principi generali (art. 4) - 3. Regali, compensi e altre utilità. - 4. Incarichi extra-istituzionali e conflitto di interesse - 5. Partecipazione a organizzazioni e interessi finanziari - 6. Obbligo di astensione - 7. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa - 8. Tracciabilità e documentazione dei processi - 9. Comportamento nei rapporti privati e con il pubblico - 10. Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media - 11. Disposizioni per i dirigenti - 12. Responsabilità e sanzioni.

---

Il **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Foggia** detta una serie di **disposizioni di principio** e **regole deontologiche** a cui i lavoratori devono attenersi per garantire l'**integrità**, la **trasparenza**, la **professionalità** e la **corretta gestione** dei compiti amministrativi.

Esso integra il **Codice generale** e le **linee guida** emanate dall'**ANAC**, rafforzando le misure di **prevenzione** della **corruzione**, in armonia con la normativa italiana, ampliando e specificando quanto previsto in particolare dal **D.lgs. 165/2001** e dal **D.p.r. 62/2013**, in modo da adattarsi alle caratteristiche dell'ente e rispondere all'esigenza di tutela dell'immagine dell'amministrazione.

Il Codice di comportamento del Comune di Foggia rappresenta, quindi, uno strumento chiave per la promozione di una **gestione pubblica etica e trasparente**. Esso garantisce il rispetto di valori essenziali come l'**imparzialità**, la **trasparenza** e l'**efficienza**. L'applicazione di queste norme, unite a una verifica costante del rispetto del Codice, concorre a prevenire episodi di **corruzione**, a valorizzare la **qualità** del servizio pubblico e a favorire un rapporto di **fiducia** tra **cittadino** e **istituzioni**. Il Codice, inoltre, costituisce una base comune per migliorare e orientare le prassi operative e l'atteggiamento dei dipendenti verso una visione più professionale e responsabile dell'amministrazione pubblica, elevando così gli standard di servizio offerti alla collettività.

### 1. Profili generali e ambito di applicazione

Il Codice definisce, in primo luogo, i **principi fondamentali di diligenza, lealtà e imparzialità** richiesti ai dipendenti del Comune. Questi principi costituiscono i **cardini** dell'**azione amministrativa** e sono imprescindibili per svolgere le funzioni in modo che sia rispettata la legge e si persegua il bene pubblico senza alcun abuso di potere.

L'art. 3 del Codice specifica che le disposizioni in esso contenute si applicano **a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Ente**, compresi coloro che prestano la loro attività negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e i titolari di incarichi affidati ai sensi dell'art. 110, co. 1 e 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della **trasparenza** e della **credibilità** dell'Ente.

I doveri di comportamento definiti dal Codice si estendono anche ai **soggetti esterni** che prestano la propria attività a favore del Comuni, si tratta in particolare:

- dei collaboratori dell'ente e dei professionisti che abbiano sottoscritto un contratto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 o di altre disposizioni normative in materia di incarichi a non dipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori autonomi, professionisti, stagisti, praticanti, tirocinanti ecc.);
- dei **collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici** di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. (inclusi studi professionali e organismi esterni che abbiano rapporti di consulenza, collaborazione ovvero siano affidatari di servizi per conto dell'Amministrazione).

Tutti i **Dirigenti**, ciascuno per l'ambito di propria competenza, devono mettere a disposizione, dei consulenti/professionisti, collaboratori e dell'impresa contraente, il Codice di comportamento comunale e quello nazionale, preferibilmente con modalità telematiche, e devono inserire in ogni contratto o documento avente natura negoziale o regolativa le seguenti clausole:

- l'**obbligo di attestazione di avvenuta presa** visione del Codice di Comportamento vigente (specificando il numero di delibera di approvazione dell'atto);
- in caso di **risoluzione del contratto per violazione** degli **obblighi** derivanti dal presente Codice, si procederà all'incameramento della somma garantita dalla cauzione definitiva, salvo il diritto dell'Amministrazione di agire nei confronti dell'affidatario per ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le norme contenute nel presente Codice costituiscono inoltre **guida e indirizzo** per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Foggia oppure regolati o finanziati dal Comune di Foggia secondo la definizione di "controllo pubblico" e di "regolazione e finanziamento di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

## 2. Principi generali (art. 4)

Per quanto riguarda i **principi generali**, il Codice richiama alla necessità di mantenere comportamenti che salvaguardino l'**immagine** e il **decoro** del Comune, basandosi su valori come integrità, trasparenza e proporzionalità. Il dipendente è chiamato:

- ad osservare la **Costituzione** e ad agire secondo i **principi di buon andamento e imparzialità** dell'azione amministrativa, nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare dei poteri di cui è titolare;
- a rispettare i principi **d'integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza**, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- a tutelare l'**immagine** e il **decoro** dell'Ente, nel perseguimento degli obiettivi prefissati;
- a **non usare, a fini** privati, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
- a esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima **economicità, efficienza ed efficacia**. La **gestione delle risorse pubbliche** deve essere improntata al massimo **contenimento dei costi** e all' **uso responsabile** delle risorse, in modo da assicurare qualità e trasparenza nei servizi resi;
- ad assicurare **piena parità di trattamento a parità di condizioni**, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, siano essi interni o esterni all'Ente, evitando azioni arbitrarie o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, appartenenza sindacale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, il dipendente comunale dimostra la **massima disponibilità e collaborazione**, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

## 3. Regali, compensi e altre utilità.

L'**art. 5** del Codice di Comportamento, vieta ai dipendenti dell'Ente di **chiedere, sollecitare** per sé o altri **regali o altre utilità** di qualsiasi valore.

Più in particolare, i dipendenti non possono accettare, neppure presso il proprio domicilio, **regali** o altre utilità, da parte da soggetti con cui intrattengono rapporti per motivi di servizio, salvo che